PEF 2024 - 2025 MTR-2 ARERA Allegato 2 - Relazione di accompagnamento

Comune di Codevilla in qualità di Ente territorialmente competente

1 Premessa

La presente relazione è redatta in attuazione della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e del successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione n. 389/2023, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

I provvedimenti recano le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trovano applicazione per le annualità 2024 e 2025.

Il perimetro gestionale assoggettato a provvedimento comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario esaminato ricomprende esclusivamente il territorio del Comune di Codevilla sul quale, in qualità di Ente territorialmente competente, il Comune eroga il servizio verso la cittadinanza ed il sistema produttivo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Servizio, sul territorio del Comunale, è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, dei rapporti con gli utenti e della pulizia delle strade;
- La Società A.S.M. Voghera s.p.a., con sede in Via Pozzoni 2 27058 VOGHERA (PV) Partita i.v.a. e Codice fiscale: 01429910183 svolge l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; il servizio non viene erogato in forma associata, è attivo un di servizio di raccolta porta a porta ed è stato avviato, in via sperimentale, il metodo di raccolta a tariffa puntuale. E' attivo un servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti;

In applicazione dell'articolo 28.3 del MTR-2, il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione dei costi rendicontati dall'area finanziaria del Comune, e dai diversi gestori del servizio, è il Consiglio Comunale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Lo schema tipo della relazione di accompagnamento di cui alla Determinazione 1/DTAC/2023 prevede per questa sezione "L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti)".

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle "operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento" dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica).

Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
- a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
- b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
- c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
 - gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, attualmente utilizzati sono indicati nella seguente tabella:

Tipo di trattamento
Centro integrato per il trattamento dei rifiuti,
termovalorizzazione con recupero energetico;

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il Comune, in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo, tra gli altri, al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

La società ASM Voghera S.p.a.. in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo ai servizi prestati redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non si evidenzia alcuna specificità locale, adottata nel procedimento di approvazione delle tariffe meritevole di segnalazione ad Arera.

2 Descrizione dei servizi forniti dal Comune (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Compito del Comune è:

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la pulizia e il lavaggio strade di tipo manuale;
- lo svuotamento cestini e la raccolta delle foglie;
- la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
- la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definito dall'articolo 1 della Deliberazione 363/2021/Rif, i costi successivamente rendicontati attengono esclusivamente ad attività rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

- Il Comune non versa in situazione di squilibrio strutturale del bilancio quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- · Non vi sono ricorsi pendenti rilevanti;
- Non vi sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario del Comune (G)

Il paragrafo numero 3 relaziona sui dati, di propria competenza, inseriti nell'Allegato 1 e si articola nei seguenti sottoparagrafi:

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel periodo 2024-2025 non sono programmate variazioni nel perimetro gestionale dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente PG e/o il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nel periodo 2024-2025 non sono programmate variazioni nelle caratteristiche dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente QL e/o, il riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o *COI*), nonché la valorizzazione dei coefficienti C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

L'articolo 6 dell'allegato A alla Deliberazione 287/2023 di Arera ha definito il "macro-indicatore R1" lo strumento idoneo a misurare l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'indicatore R1 è espresso dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 287/2023 e la relativa qualità di cui all'Articolo 5 della medesima Deliberazione.

In particolare, il macro-indicatore di cui al precedente periodo, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno a, si calcola come segue:

Efficienza = Quantità avviata a riciclaggio / Quantità raccolta

Qualità = Ricavi riconosciti (AR) e (Arsc) / Ricavi massimi teorici riconosciuti nel caso di qualità del rifiuto di fascia massima riconosciuti dai gestori medesimi.

I dati sono stati dettagliatamente esposti nella relazione allegata la Pef grezzo, all'articolo 3.1.2., dalla Società ASM Voghera S.p.A..

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata ha natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi previsti dalla normativa vigente.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno elaborati i dati indicati nel PEF redatto dal Comune in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023 di Arera, ai fini della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria.

La determinazione del piano tariffario 2024-2025 del Comune ha preso a riferimento, quale dato certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, per stimare i costi relativi all'anno 2024, le risultanze del conto economico 2022, per stimare i costi relativi all'anno 2025, i dati di pre consuntivo 2023. I costi indicati, nel foglio di calcolo di cui all'Allegato 1 del MTR-2, sono rivalutati applicando gli indici deflattivi del 4,5% nel 2023 e del 8,8% nel 2024.

3.2.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:

CSL, Costi attività spazzamento/lavaggio strade, foglie, esumazioni, raccolta rifiuti abbandonati I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Oggetto	Costo annuo	Percentuale	Costo imputato
		lavoro su totale	
Costi di personale	0,00	10,00%	0,00
		Totale 2022	0,00

Nell'anno 2023:

Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Costi di personale	3.262,57	10,00%	326,26
Temporary S.p.a.	10.002,25	10,00%	1.000,23
		Totale 2023	1.326,48

CARC, I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Oggetto	Costo annuo	Percentuale	Costo imputato
		lavoro su totale	
Tenuta aggiornamento banca dati	3.300,00	50,00%	1.650,00
Stampa modelli di pagamento	149,79	100,00%	149,79
Spese postali	311,11	100,00%	311,11
		Totale 2022	2.110,90

Nell'anno 2023:

Oggetto	Costo annuo	Percentuale	Costo imputato
		lavoro su totale	
Tenuta aggiornamento banca dati	5.000,00	50,00%	2.500,00
Stampa modelli di pagamento	159,63	100,00%	159,63
Spese postali	323,12	100,00%	323,12
		Totale 2023	2.982,75

CGG, costi generali di gestione, personale non direttamente impiegato nel servizio, quota parte costi di struttura

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Spese di personale	35.137,71	4,00%	1.405,51
		Totale 2022	1.405,51

Nell'anno 2023:

Oggetto	Costo annuo	Percentuale	Costo imputato
		lavoro su totale	
Spese di personale	34.604,71	4,00%	1.384,19
		Totale 2022	1.384,19

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Alla voce oneri relativi all'IVA indetraibile sono stati imputati anche i costi relativi al gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti, sono stati ripartiti tra i costi fissi e i costi variabili in funzione delle percentuali di ripartizione rendicontati dal gestore, il 86,02% per l'anno 2024 e il 86,24% per l'anno 2025 sono stati imputati ai costi fissi, la restante quota sui costi variabili.

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Oggetto	Imponibile	Alq. IVA	Costo	Costi fissi	Costo
			imputato		variabili
ASM Voghera S.p.a.	114.320,10	10,00%	11.432,01	1.598,19	9.833,82
Tenuta aggiornamento banca dati	1.650,00	22,00%	363,00	363,00	0,00
Stampa modelli di pagamento	149,79	22,00%	32,95	32,95	0,00
Totale 2022			11.827,96	1.994,15	9.833,82

Nell'anno 2023:

Oggetto	Imponibile	Alq. IVA	Costo	Costi fissi	Costo
			imputato		variabili
ASM Voghera S.p.a.	120.720,90	10,00%	12.072,09	1.661,12	10.410,97
Temporary S.p.a.	1.000,23	22,00%	220,05	220,05	0,00
Tenuta aggiornamento banca dati	2.500,00	22,00%	550,00	550,00	0,00
Stampa modelli di pagamento	159,63	22,00%	35,12	35,12	0,00
Totale 2023			12.877,26	2.466,29	10.410,97

Il costo è stato ripartito tra i costi variabili e i costi fissi mantenendo lo schema di ripartizione previsto per i costi che li hanno originati.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARSC,a

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore del servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per il periodo 2024-2025, relativamente ai servizi prestati dal Comune, non sono previsti costi di cui all'articolo 9 del MTR-2.

3.2.4 Investimenti

Nessun voce inerente investimenti viene rendicontata dal Comune.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun voce inerente ammortamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

Acc - Accantonamenti

Il Comune è tenuto a rendicontare gli accantonamenti fatti a fronte del rischio del mancato incasso dei crediti della Tari.

Nel caso di TARI tributo, il valore considerato corrispondente all'accantonamento annuo fatto al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 118/11; L'art. 16.2 del MTR-2 prevede che questa voce di spesa non possa eccedere l'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11:

Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI ed è stato imputato come da prospetto:

Valore fondo 2021	Valore fondo 2022	Valore fondo 2023	Percentuale imputata	Accantonamento	Accantonamento
			patata	2022	2023
35.037	32.854	35.924	80,00%	-1.747	2.456

4 Attività di validazione (E)

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- · la coerenza rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla nuova metodologia deliberata da Arera;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- la coerenza dei criteri di ripartizione dei costi adottati dal gestore;
- la completezza della documentazione raccolta.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che il piano economico finanziario trasmesso dalla società ASM Voghera S.p.a. è stato predisposto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il piano economico finanziario predisposto dal Comune è stato reputato idoneo a perseguire gli obbiettivi di cui alla Delibera 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I costi totali di riferimento e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale definito dalla metodologia Arera, relativamente al periodo 2024/2025, ammontano a:

	Costi							Costi	Costi
Anno	(a-1)	rpi	x	QL	PG	C116	CRI	massimi	validati
2024	132.793,00	2,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	145.541,13	145.541
2025	145.541,00	2,70%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	159.512,94	159.513

In ciascun anno a = {2024,2025}, il tasso di inflazione programmata (rpi), impiegato per la determinazione del limite alla crescita annuale, di cui al comma 4.2 del MTR-2, è pari a 2,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti (Articolo 1.1 Deliberazione 26 Ottobre 2021 459/2021/R/RIF).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività X

La valutazione del coefficiente di recupero della produttività è influenzata dal giudizio sul livello di qualità ambientale del servizio e dal raggiungimento degli obbiettivi prefissati in termini di raccolta differenziata, e di efficacia dell'attività di preparazione dei rifiuti per il recupero e il riciclo.

Il primo parametro da valutare è il livello di raccolta differenziata raggiunta e il suo confronto con gli obbiettivi comunitari, per giungere a dare un giudizio di positività e/o negatività sul servizio prestato.

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri da cui ne discende una valutazione positiva del servizio prestato.

Anno	Percentuale di raccolta	Obbiettivo comunitario
2020	79,03%	55,00%

Il parametro che ne discende deve essere determinato entro i limiti fissati dall'Art. 3.1 MTR-2 per cui si e optato per il valore intermedio in caso di valutazioni positive.

L'efficacia dell'attività di preparazione per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, e il suo confronto con gli obbiettivi comunitari, deve essere eseguita in considerazione della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata al recupero. La direttiva Europea 851/2018, recepita dal D.Lgs. 116/2020, contiene i nuovi obbiettivi da raggiungere, il 65% in peso dei rifiuti trattati entro il 2035 e le modalità di calcolo

I dati sono stati rendicontati dal gestore ASM Voghera S.p.A. al paragrafo 3.1.2 della relazione allegata al Pef, la valutazione in relazione agli obbiettivi comunitari è da considerarsi positiva.

Il secondo parametro da valutare è il benchmark di riferimento e il suo confronto con il costo unitario effettivo. Il benchmark di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147/13 (Art. 5.1 MTR-2). Il costo unitario effettivo è dato dalla somma delle entrate tariffarie relative al servizio fratto la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2022;

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri.

Benchmark di riferimento	Costo unitario effettivo	
33,64 €/Quintale	24,52 €/Quintale	

In ragione delle motivazioni esposte, il coefficiente di recupero della produttività è stato valorizzato, nei limiti dettati dall'Art. 5 – MTR-2.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In ciascun anno, 2022/2025, i valori QL e PG devono essere determinati sulla base dei valori indicati nella tabella di cui all'Art. 4.3 – MTR-2;

I coefficiente QL e PG relativamente al periodo 2024/2025, ammontano a:

Anno	QL	PG
2024	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

La componente di natura previsionale C116 concerne la copertura dei costi dovuti dall'introduzione del D.I. n. 116/2020 e si compone dai coefficienti C116TV e C116TF, può assumere un valore entro il limite del 3%, non potendo comunque derogare il livello massimo di crescita definito dal comma 4.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif di Arera.

Il gestore del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti non ha esposto alcun costo relativamente a queste grandezze per cui i coefficienti sono stati valorizzati come segue:

Anno	C116TV	C116TF	C116
2024	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficiente CRI

La componente CRI concerne i maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti nel periodo 2022/2023, non prevista dal PEF 2022/2023, che può assumere un valore entro il limite del 7% (comma 4.2 lettera b) della deliberazione 389/2023/R/Rif di Arera).

Il coefficiente, in relazione ai maggiori costi che sono stati rendicontati dai gestori, è stata valorizzato nel 7%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

I soli costi di natura previsionale ammissibili dalla metodologia Arera sono disciplinati all'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente deve dare conto dei criteri utilizzati per quantificarli, in considerazione delle proposte del gestore, e specificarne le finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Le componenti C116TV e C116TF hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a:

- a) eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale:
- b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, da parte dei gestori del servizio.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Le voci CQTV e CQTF sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.

L'Ente territorialmente competente è tenuto ad indicare, per ogni anno ricompreso nel periodo regolatorio, gli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, necessari per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili all'adequamento degli standard e livelli minimi di qualità del servizio introdotti da Arera.

5.2.3 Componente previsionale COI

Le componenti COITV e COITF, devono essere determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di modifiche nel perimetro gestionale del servizio e/o nei livelli di qualità.

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Per l'introduzione di queste componenti si rende necessario:

- Identificare puntualmente la corrispondenza tra la spesa prevista ed il target che ci si prefigge;
- la possibilità di verificare oggettivamente i dati esposti

L'operatore si assume il rischio del conseguimento dei target esposti ed è tenuto a rendicontare ex post le effettive spese sostenute.

In caso di mancato conseguimento degli obbiettivi è previsto, nell'anno a+2 un recupero dell'eventuale scostamento secondo le prescrizioni di cui al comma 10.5.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili ai costi operativi incentivanti, da parte dei gestori del servizio.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che i dati trasmessi sono stati predisposti secondo le indicazioni di cui alla deliberazione MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

b è il fattore di *sharing* dei proventi il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;

L'Ente territorialmente competente è tenuto a valorizzare il parametro, che definisce la quota di partecipazione del gestore alle entrate derivanti dal recupero dei rifiuti, in qualità di incentivo per il gestore al raggiungimento dei target europei.

In considerazione dei livelli qualitativi del servizio raggiunti, esposti al paragrafo 5.1.1, considerarsi soddisfacenti, il fattore di scharing è stato valorizzato a 0,6.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Sulla base delle valutazioni già esposte al paragrafo 5.1.1, sono stati determinati i coefficienti *Y1 e Y2 pari a:*

Anno	Y1	Y2
2014	-0,1	-0,0225
2015	-0,1	-0,0225

il parametro ω a deve essere valorizzato secondo i valori riportati nella matrice di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 come segue :

	-0,2 < Y1 <= 0	-0,4 <= Y1 < -0,2
-0,15 < Y2 <= 0	0,1	0,3
-0,3 <= Y2 < 0,15	0,2	0,4

Nel caso in esame ωa è pari a:

Anno	ωα
2014	0,2
2015	0,2

5.5 Conguagli

Per ciascun anno 2024 e 2025 deve essere determinato il valore complessivo delle componenti a conguaglio, la suddivisione tra costi variabili RctotTV e costi fissi RCtotTF, e il dettaglio delle specifiche voci che lo compongono, secondo quanto previsto all'Articolo 17-18-19 del MTR-2.

La componente di natura variabile RctotTV è composta dai seguenti conguagli:

- RCNDTV, mancate entrate tariffarie residue, relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La componente RCNDTV è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- RCUTV limitatamente alle annualità 2022, 2023 per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decretolegge n. 18/20). La componente RCUTV è stata valorizzata pari a 0 Euro negli anni 2022/2023;
- Una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022, 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra:
- 1. la componente COSTV, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- 2. la componente COVTV, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- li recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COITV quantificata nell'ambito della

predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQTV quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 918 Euro sia nell'anno 2024 che 2025;;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO116TV, quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate all'articolo 26.7 MTR-2, della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro.

La componente di conguaglio RctotTV, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

limitatamente alle annualità 2022 e 2023, una quota RCUTF per il recupero della parte residua della differenza tra i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e

sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCUTF è stata valorizzata pari a 0;

- una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COVTF, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro:
- il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COITF quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQTF quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 157 Euro sia nell'anno 2024 che 2025;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO116TF, quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

• il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0.

Il valore complessivo delle componenti a conguaglio ammonta a:

Anno	TV	TF
2024	918,00	157,00
2025	918,00	157,00

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le entrate tariffarie, definite in attuazione della Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, sono tali da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF. L'importo eccedente il limite di crescita relativo agli anni 2024/2025 è stato riportato sugli anni successivi come da tabella:

Anno	Costi	Costi	Riporto	Riporto
	riportati	riportati	gestore	comune
	gestore	comune		
2023	27.245,00	9.834,00		
2024	20.136,00	10.411,00		
2025			9.476,20	4.049,00
2026			9.476,20	4.049,00
2027			9.476,20	4.049,00
2028			9.476,20	4.049,00
			9.476,20	4.049,00
Totali	47.381,00	20.245,00	47.381,00	20.245,00

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente non segnala una situazione di squilibrio economico e finanziario e non si avvale della facoltà di superare il limite annuale di crescita secondo le condizioni di cui all'articolo 4.1 del MTR- 2.

5.11 Uteriori detrazioni

In relazione all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 non è stata quantificata nessuna voce di spesa.

5.12 Monitoraggio del gradi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H2024 e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

Nel caso in esame il calcolo eseguito dal gestore Broni Stradella Pubblica s.r.l. colloca il Comune nella fascia "H", con un coefficiente pari al 16,9% e un obbiettivo di miglioramento in classe F con un coefficiente pari a 20,9 nel 2024 e 24,4 nel 2025.